



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA

Nota di chiarimenti

Acquisto di crediti di natura non finanziaria da parte dei gestori di crediti in sofferenza

Con la presente nota si forniscono chiarimenti sulla possibilità per i gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5 del Testo Unico Bancario (TUB) (i Gestori in quanto segue) di acquistare crediti di natura non finanziaria vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili (crediti in sofferenza non finanziari in quanto segue).

In via preliminare, si richiama quanto segue:

- i Gestori esercitano l'attività di gestione di crediti in sofferenza indicata all'articolo 114.1, comma 1, lett. b) del TUB; in tal ambito, essi svolgono almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. *servicing*). Inoltre, ai sensi dell'articolo 114.3 del TUB, essi possono svolgere: (i) attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi dai crediti in sofferenza concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (articolo 114.1, comma 1, lett. a); (ii) attività connesse e strumentali.
- le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza ⁽¹⁾ precisano che i Gestori possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti; tale attività deve tuttavia essere svolta in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi ⁽²⁾.

Ciò premesso, si chiarisce che i Gestori possono svolgere – nei limiti di subordinazione come sopra riportati – l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, anche da soggetti diversi da banche e altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti, purché ricorrano le condizioni indicate dal Decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53 all'articolo 2, comma 2, numeri 1 (ii), 2 e 3. Si precisa che, ai fini del raggiungimento del sopra citato limite di subordinazione, concorre l'attività di gestione di crediti in

⁽¹⁾ Provvedimento dell'11 febbraio 2025 di attuazione del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB sulla gestione di crediti in sofferenza e Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza (Parte Prima, Capitolo 4, sezione II).

⁽²⁾ Tale attività si considera subordinata a quella di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi se il valore dei crediti acquistati a titolo definitivo e per conto proprio dal gestore al lordo delle rettifiche di valore (Gross Book Value – GBV) è inferiore al 50% del totale del valore dei crediti in sofferenza gestiti al lordo delle rettifiche di valore (ossia la somma del GBV dei crediti in sofferenza acquistati in conto proprio e di quelli gestiti per conto di acquirenti terzi).

sofferenza acquistati dal Gestore, a titolo definitivo e per proprio conto, sia da banche o altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di finanziamenti sia da soggetti diversi da questi ultimi.